

Spett. INPS

(sede del luogo di residenza)

L' esponente è titolare di pensione a carico di codesto Istituto.

Il trattamento pensionistico complessivo dell' esponente era di importo superiore nel 2012 ad Euro € 1.405,05 lordi (e nel 2013 ad € 1.443,00) quindi ha subito il blocco della perequazione automatica in forza del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011 n. 214, art. 24, comma 25.

La suddetta norma è stata però dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale, con sentenza n. 70 del 30 aprile 2015.

A seguito della sentenza suddetta il Governo ha emanato il D.L. 21 maggio 2015 n. 65, che ha ridotto enormemente e spesso addirittura escluso gli aumenti e gli arretrati spettanti.

Sennonché il suddetto Decreto Legge è in palese contrasto con la suddetta sentenza n. 70/2015 della Corte, e comunque in contrasto con i seguenti articoli della Costituzione: art. 136 (efficacia delle sentenze della Corte), art. 36 (diritto alla giusta retribuzione) e art. 38 (diritto all'adeguatezza della pensione).

Si invita quindi formalmente codesto Istituto a:

1. Ripristinare sulla pensione mensile dell' esponente la perequazione illegittimamente bloccata per gli anni 2012 e 2013;
2. Restituire gli arretrati dalle singole scadenze, maggiorati degli interessi legali.

La presente vale quale formale domanda nonché quale atto interruttivo della prescrizione.

In difetto di pagamento si dovrà provvedere nei modi di legge.

Distinti saluti

Cognome e nome _____

Nato/a il: ____/____/____ a: _____ Prov: _____

Codice fiscale _____

Indirizzo _____

Comune di residenza _____

Tel. _____ e-mail: _____

Data

Firma _____

Modulo predisposto dallo Studio Legale Iacoviello – www.iacoviello.it

Spett.

Fondo Pensione Complementare per il Personale Banco di Napoli

Via Toledo, 177

80134 NAPOLI

Spett.

INTESA SANPAOLO

Piazza San Carlo 156

10121 TORINO

L' esponente è titolare di trattamento pensionistico a carico di codesto Fondo complementare (*Albo Covip n. 1638*) le cui obbligazioni sono comunque solidalmente garantite (a norma dell' art. 1, comma 7, dello Statuto) dal "Banco di Napoli ed i suoi successori", e quindi oggi da Intesa Sanpaolo Spa.

Il trattamento pensionistico dell' esponente era complessivamente di importo superiore nel 2012 ad Euro € 1.405,05 lordi (e nel 2013 ad 1.443.00), e quindi ha subito il blocco della perequazione automatica in forza del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011 n. 214, art. 24, comma 25.

La suddetta norma è stata però dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale, con sentenza n. 70 del 30 aprile 2015.

A seguito della sentenza suddetta il Governo ha emanato il D.L. 21 maggio 2015 n. 65, che ha ridotto enormemente e spesso addirittura escluso gli aumenti e gli arretrati spettanti.

Il suddetto Decreto Legge è in palese contrasto con la suddetta sentenza n. 70/2015 della Corte, e comunque in contrasto con i seguenti articoli della Costituzione: art. 136 (efficacia delle sentenze della Corte), art. 36 (diritto alla giusta retribuzione), art. 38 (diritto alla adeguatezza della pensione), nonché art. 47 (tutela del risparmio).

In ogni caso il Decreto Legge è del tutto estraneo ed inapplicabile rispetto ai diritti dei pensionati relativi alla pensione integrativa, essendo stato emanato dichiaratamente "nel rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio e degli obiettivi di finanza pubblica", e quindi per la sola tutela del bilancio pubblico e non certo di quello privato.

Infine si evidenzia la assoluta irrilevanza delle decisioni che vorrà assumere il Casellario Centrale delle Pensioni istituito presso l' INPS, che notoriamente è sfornito di poteri autoritativi, poiché la determinazione dell' indice base della perequazione è demandata dalla legge solo all' apposito Decreto Ministeriale annuale, che è stato già emanato in via definitiva per gli anni 2012 (D.M. 26.11.12) e 2013 (D.M. 29.11.13).

Si invita quindi formalmente codesto Fondo e la Banca, in solido fra loro a:

1. Ripristinare sulla pensione mensile dell' esponente la perequazione illegittimamente bloccata per gli anni 2012 e 2013;
2. Restituire gli arretrati dalle singole scadenze, maggiorati della rivalutazione monetaria e degli interessi legali ex art. 429, comma 3, c.p.c.

Con l' occasione l' esponente - ai fini interruttivi della prescrizione - richiede altresì la perequazione non erogata nel 2008 e nel 2014, poiché i blocchi della perequazione non sono estensibili alla previdenza complementare, anche sotto il profilo della legittimità costituzionale (artt. 36, 38 e 47 della Costituzione).

In difetto di pagamento si dovrà provvedere nei modi di legge.

Distinti saluti.

Cognome e nome _____

matr. pens. _____

Nato/a il: ___/___/___ a: _____ Prov: _____

Indirizzo _____

Comune di residenza _____

Tel. _____ e-mail: _____

Data _____

Firma _____

Modulo predisposto dallo Studio Legale Iacoviello – www.iacoviello.it

Spett.
INTESA SANPAOLO
Piazza San Carlo 156
10121 TORINO

Spett.
INPS
(sede del luogo di residenza)

Spett.
Fondo pensione complementare
per il personale Banco di Napoli
Via Toledo, 177
80134 NAPOLI

L' esponente è titolare di trattamento pensionistico relativo ad ex Enti Pubblici Creditizi, regolato dal Decr. Leg.vo 357/90.

Il suddetto trattamento fino al 31 dicembre 2012 è stato articolato in due quote, entrambe erogate dalla Banca, in forza dell' art. 6 del Decr. Leg.vo 357/90 e della Convenzione stipulata fra l' INPS e i relativi Fondi in data 15 febbraio '99. Tale Gestione Speciale è stata poi soppressa con D.M. 12 dicembre 2012 (G.U. 10/5/13 n. 108).

Per la quota a carico della Gestione Speciale INPS vi è ovviamente la coobbligazione solidale dell' INPS, atteso che la Banca pagava "*per conto dell'I.N.P.S.*"(art. 1, comma 1, della citata Convenzione).

La quota integrativa è invece attualmente a carico della Sez. "A" del "*Fondo pensione complementare per il personale del Banco di Napoli*" (Albo Covip n. 1638), le cui obbligazioni sono comunque solidalmente garantite (a norma dell' art. 1, comma 7, dello Statuto) dal "Banco di Napoli ed i suoi successori", e quindi oggi da Intesa Sanpaolo Spa.

Il trattamento pensionistico complessivo dell' esponente era di importo superiore nel 2012 ad Euro € 1.405,05 lordi e nel 2013 ad € 1.443.00), e quindi ha subito il blocco della perequazione automatica in forza del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011 n. 214, art. 24, comma 25.

La suddetta norma è stata dichiarata costituzionalmente illegittima con la nota sentenza n. 70 del 30 aprile 2015 della Corte Costituzionale.

A seguito della sentenza suddetta il Governo ha emanato il D.L. 21 maggio 2015 n. 65, che ha ridotto enormemente e spesso addirittura escluso gli aumenti e gli arretrati spettanti.

Il suddetto Decreto Legge è manifestamente illegittimo per violazione della sentenza n. 70/2015 della Corte, e comunque è in contrasto con i seguenti articoli della Costituzione: art. 136 (efficacia delle sentenze della Corte), art. 36 (diritto alla giusta retribuzione), e art. 38 (diritto alla adeguatezza della pensione), cui va aggiunto, per la sola quota integrativa, l' art. 47 (tutela del risparmio).

In ogni caso il Decreto Legge è del tutto estraneo ed inapplicabile rispetto ai diritti dei pensionati relativi alla pensione integrativa, essendo stato emanato dichiaratamente "*nel rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio e degli obiettivi di finanza pubblica*", e quindi per la sola tutela del bilancio pubblico e non certo di quello privato.

Si invita quindi formalmente l' INPS (in solido con la Spa Intesa Sanpaolo) a:

1. Ripristinare sulla pensione mensile dell' esponente la perequazione illegittimamente bloccata per gli anni 2012 e 2013;
2. Restituire gli arretrati dalle singole scadenze, maggiorati degli interessi legali.

Si invita inoltre Intesa Sanpaolo ed il Fondo Pensioni, in solido fra loro, a provvedere allo stesso modo sulla pensione integrativa, tenendo presente in ogni caso la estraneità del D.L. 65/15, ed aggiungendo altresì, oltre agli interessi legali, la rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c.

Infine si evidenzia la assoluta irrilevanza delle decisioni che vorrà assumere il Casellario Centrale delle Pensioni istituito presso l' INPS, che notoriamente è sfornito di poteri autoritativi, poiché la determinazione dell' indice base della perequazione è demandata dalla legge solo all' apposito Decreto Ministeriale annuale, che è stato già emanato in via definitiva per gli anni 2012 (D.M. 26.11.12) e 2013 (D.M. 29.11.13).

Con l' occasione l' esponente richiede altresì la perequazione non erogata nel 2008 e nel 2014 per la pensione integrativa, poiché i blocchi della perequazione non sono estensibili alla previdenza complementare, anche sotto il profilo della legittimità costituzionale (artt. 36, 38 e 47 della Costituzione).

La presente vale ad ogni effetto di legge, anche ai fini della domanda amministrativa all' INPS, peraltro da ritenersi non necessaria poiché in questo caso non vi è da integrare la documentazione personale, ma occorre solo sollecitare il ricalcolo di quanto già erogato (Cass. 20892/07, nonché Cass. Sezioni Unite 18 luglio 1996 n. 6491).

In ogni caso la presente vale ai fini interruttivi della prescrizione nei confronti di tutte le parti obbligate, ciascuna per quanto di sua competenza.

In difetto di pagamento si dovrà provvedere nei termini di legge.

Distinti saluti

Cognome e nome _____

matr. pens. _____

Nato/a il: ___/___/___ a: _____ Prov: _____

Indirizzo _____

Comune di residenza _____

Tel. _____ e-mail: _____

Data _____

Firma _____